

# Rapporto

numero

data

Dipartimento

12 novembre 2019

GRAN CONSIGLIO

Concerne

## **della Commissione Costituzione e leggi sull'iniziativa parlamentare 18 settembre 2019 presentata nella forma elaborata da Lorenzo Jelmini e cofirmatari "Modifica dell'art. 128 cpv. 1a della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC)"**

### **1. L'INIZIATIVA**

L'atto parlamentare presentato da Lorenzo Jelmini e cofirmatari chiede di eliminare una «*palese contraddizione legislativa*» presente nella Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC) relativa al tempo di parola riservato agli interventi introduttivi dei proponenti di interpellanze.

L'art. 97 cpv. 2 LGC ("Interpellanza") stabilisce che l'interpellante può sviluppare oralmente la sua domanda per un massimo di 5 minuti. Per contro l'art. 128 cpv. 1a LGC, riguardante il diritto di parola e di durata degli interventi, fissa in 10 minuti al massimo la durata dell'intervento introduttivo in caso di iniziative parlamentari, mozioni, risoluzioni e interpellanze nonché iniziative popolari.

L'art. 128 cpv. 1a LGC è stato introdotto in occasione della recente revisione legislativa accolta dal Gran Consiglio l'8 aprile 2018 ed entrata in vigore con l'inizio dell'attuale legislatura. Questa nuova disposizione, a detta dell'iniziativista, aveva l'obiettivo di derogare alla regola generale secondo cui, ai sensi dell'art. 128 cpv. 1 LGC, un intervento non deve eccedere la durata di 5 minuti, garantendo agli autori di iniziative parlamentari di iniziative parlamentari, mozioni e risoluzioni (art. 127 cpv. 2 LGC) e ai deputati designati dai promotori di iniziative popolari (art. 127 cpv. 2a LGC) «*un lasso di tempo maggiore*», cioè 10 minuti, «*per la presentazione dei rispettivi atti parlamentari e delle rispettive proposte legislative*». Tuttavia, «*a seguito di una svista occorsa nella fase di allestimento del testo legislativo*», nel rimando all'art. 127 cpv. 2 LGC sono state «*erroneamente annoverate anche le interpellanze*». L'iniziativista invita pertanto il Gran Consiglio a correggere tale errore approvando la modifica legislativa annessa all'iniziativa parlamentare elaborata.

### **2. LA POSIZIONE DELLA COMMISSIONE**

Innanzitutto, al fine di avere un'idea un po' più chiara circa il contenuto delle norme della LGC menzionate nel capitolo precedente, risulta forse utile riproporle in esteso:

#### **Art. 97 cpv. 2 "Interpellanza"**

<sup>2</sup>*L'interpellante può sviluppare oralmente la sua domanda per un massimo di 5 minuti.*

### **Art. 127 cpvv. 2 e 2a "Ordine di intervento"**

<sup>2</sup>In caso di discussione di iniziative, mozioni, risoluzioni e interpellanze, il proponente prende per primo la parola.

<sup>2a</sup>In caso di discussione di iniziative popolari, il deputato designato a tal fine dal rappresentante dei promotori, rispettivamente dal primo firmatario, prende per primo la parola. La designazione del deputato è comunicata per iscritto, dal rappresentante dei promotori o dal primo firmatario, all'Ufficio presidenziale.

### **Art. 128 cpvv. 1 e 1a "Diritto di parola"**

<sup>1</sup>Salvo disposizione contraria, la durata di un intervento non deve eccedere i 5 minuti.

<sup>1a</sup>L'intervento introduttivo di un atto ai sensi degli art. 127 cpv. 2 o 2a non deve eccedere i 10 minuti.

Per la Commissione Costituzione e leggi è indubbio che, nell'ambito dell'ultima revisione della LGC entrata in vigore il 1° maggio 2019, il Legislatore cantonale abbia voluto concedere, in deroga alla regola generale dei 5 minuti (stabilita dall'art. 128 cpv. 1 LGC), un tempo massimo di 10 minuti per l'intervento introduttivo unicamente ai proponenti di iniziative parlamentari, mozioni e risoluzioni nonché ai deputati designati dai promotori di iniziative popolari, escludendo quindi gli autori di interpellanze. Nel rapporto della Commissione speciale per la revisione della LGC del 13 marzo 2018<sup>1</sup> – allestito dallo stesso iniziativaista Lorenzo Jelmini – non vi è infatti alcun elemento che indichi il contrario. Appare quindi chiaro che il riferimento all'art. 127 cpv. 2 LGC, omettendo di precisare l'esclusione delle interpellanze, è una svista.

Al di là di questo, il tempo di parola massimo riservato agli autori di interpellanze per svilupparle è sempre stato di 5 minuti. In base a una rapida ricerca, infatti, lo è perlomeno da prima della nuova Legge sul Gran Consiglio del 2002<sup>2</sup>: la formulazione dell'allora art. 130 cpv. 2 LGC è rimasta identica fino a oggi e, nelle successive revisioni della LGC – tra cui quella generale avvenuta nel marzo 2015<sup>3</sup> – il limite di tempo a disposizione di un/a interpellante per precisare o chiarire la sua richiesta di informazioni non è mai stato messo in discussione.

Per entrare più nell'aspetto di merito, la Commissione sposa appieno la considerazione dell'iniziativaista secondo cui «*al fine di contenere i tempi riservati alla fascia oraria dedicata alle risposte alle interpellanze*» e di «*agevolare lo svolgimento delle sedute plenarie, appare congruo e sensato riservare all'autore di un'interpellanza, precedentemente formulata per iscritto e quindi già sufficientemente dettagliata*» «*un tempo di parola inferiore*» a quello riservato al Consiglio di Stato, che non deve eccedere i 10 minuti.

---

<sup>1</sup> [https://www4.ti.ch/user\\_librerie/php/GC/allegato.php?allid=122390](https://www4.ti.ch/user_librerie/php/GC/allegato.php?allid=122390).

<sup>2</sup> Rapporto del 14 maggio 2002 della Commissione speciale per la riorganizzazione amministrativa del Gran Consiglio "Disegno di nuova Legge sul Gran Consiglio" ([https://www4.ti.ch/user\\_librerie/php/GC/allegato.php?allid=101163](https://www4.ti.ch/user_librerie/php/GC/allegato.php?allid=101163)) e relativo Disegno di legge ([http://www4.ti.ch/user\\_librerie/php/GC/allegato.php?allid=101166](http://www4.ti.ch/user_librerie/php/GC/allegato.php?allid=101166)).

<sup>3</sup> Rapporto dell'11 febbraio 2015 della Commissione speciale per la revisione della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato "Disegno di nuova Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC)" ([https://www4.ti.ch/user\\_librerie/php/GC/allegato.php?allid=100414](https://www4.ti.ch/user_librerie/php/GC/allegato.php?allid=100414)).

La Commissione propone unicamente una modifica formale, ritenuta più appropriata dal profilo della tecnica legislativa, rispetto alla soluzione avanzata nell'atto parlamentare:

**proposta di modifica dell'iniziativista**

**Art. 128 cpv. 1a**

L'intervento introduttivo riguardante iniziative parlamentari, mozioni e risoluzioni e quello riguardante iniziative popolari non deve eccedere i 10 minuti.

**proposta di modifica della Commissione**

**Art. 128 cpv. 1a**

L'intervento introduttivo riguardante iniziative parlamentari, mozioni e risoluzioni nonché iniziative popolari non deve eccedere i 10 minuti.

### **3. CONCLUSIONI**

In base alle considerazioni sopraesposte, la Commissione Costituzione e leggi invita il Gran Consiglio ad accogliere l'iniziativa parlamentare elaborata di Lorenzo Jelmini e cofirmatari "Modifica dell'art. 128 cpv. 1a della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC)" e, di conseguenza, la proposta di modifica legislativa annessa al presente rapporto.

Per la Commissione Costituzione e leggi:

Giovanna Viscardi, relatrice

Aldi - Balli - Bertoli - Censi - Corti - Filippini -

Gendotti - Gianella - Isabella - Käppeli - Lepori -

Lurati Grassi - Ris - Rückert

Disegno di

## **LEGGE**

### **sul Gran Consiglio e sui rapporti del Consiglio di Stato (LGC) del 24 febbraio 2015; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 18 settembre 2019 presentata nella forma elaborata da Lorenzo Jelmini e cofirmatari;
- visto il rapporto 12 novembre 2019 della Commissione Costituzione e leggi,

### **d e c r e t a :**

#### **I.**

La Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti del Consiglio di Stato (LGC) del 24 febbraio 2015 è modificata come segue:

#### **Art. 128 cpv. 1a**

<sup>1a</sup>L'intervento introduttivo riguardante iniziative parlamentari, mozioni e risoluzioni nonché iniziative popolari non deve eccedere i 10 minuti.

#### **II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.